

Circ. n. 35 /05

Roma 5 settembre 2005



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione Generale delle Risorse Umane
e Affari Generali
Divisione V - Gestione dei dirigenti
Via Flavia, 6 - 00187 ROMA
☎ 0646832514 - fax 064880507

PROT. N. 3282

- Al Gabinetto dell'on.le Ministro
- Al Segretariato Generale
- Alle Direzioni Generali
- Alle divisioni della Direzione generale delle risorse umane e affari generali
- Alle Direzioni Regionali del Lavoro

LORO SEDI

- Ai dirigenti delle sedi territoriali

Per il tramite
delle Direzioni Regionali del Lavoro

OGGETTO: Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti.
Articolo 24 D. lgs. 165/2001 e art. 14 e 37 CCNL 1998/2001 - Area 1
Dirigenza.

In data 4 maggio 2005 la Commissione Speciale Pubblico Impiego del Consiglio di Stato – acquisiti gli avvisi del Ministero dell'Economia e Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica sull'argomento - ha espresso il parere concernente il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici.

Il quesito era stato proposto dallo scrivente Ministero a seguito dei sopravvenuti dubbi interpretativi in ordine alle norme applicabili in materia.

Nel rinviare, per una completa informazione, alla lettura del testo integrale del parere in questione – pubblicato, unitamente alla presente, sul sito intranet istituzionale, alla sezione risorse umane - dirigenza - si evidenziano di seguito le principali argomentazioni formulate dal Consiglio di Stato a sostegno del parere stesso.

Il succitato Consesso, analizzando le tre diverse tipologie di incarichi enucleati dall'Amministrazione dall'esame della normativa di riferimento: **a)** conferiti "*ratione officii*", **b)** conferiti "su designazione" dell'Amministrazione di servizio, **c)** "comunque" conferiti

dall'Amministrazione di servizio, si è espresso in merito ad una rigorosa applicazione del regime di onnicomprensività.

Nella prima tipologia infatti rientrano gli incarichi strettamente connessi alla pubblica funzione esercitata dal dirigente - coincidenti quindi con il titolare dell'ufficio.

Nella seconda fattispecie si tratta di incarichi conferiti - sulla base di una valutazione discrezionale in ordine alle qualità professionali possedute dai dirigenti - quando sia normativamente prevista la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione (di solito con qualifica dirigenziale) in organi di diversi enti o in particolari commissioni. L'assolvimento di simili incarichi pertanto rientra tra le funzioni proprie dei dirigenti.

Nella terza categoria sono compresi quegli incarichi ulteriori, **conferiti dall'Amministrazione di appartenenza** *intuitu persone*, che prescindono, quindi, dalla qualifica dirigenziale e che possono essere assegnati anche a soggetti esterni, come ad esempio avviene per gli incarichi dei presidenti dei collegi di conciliazione di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, laddove la designazione, in difetto di accordo preventivamente raggiunto tra le parti e comunicato al Direttore della DPL, sia avvenuta da parte dell'Amministrazione, ovvero per gli incarichi di docenza nei corsi di aggiornamento riservati al personale dipendente.

La corretta interpretazione degli intendimenti del legislatore, per una serie di argomentazioni sollevate nel quesito, appariva più problematica proprio in merito a tale ultima categoria di incarichi, quelli che, con terminologia residuale, il legislatore stesso definisce "comunque" conferiti dall'Amministrazione di appartenenza.

Il Consiglio di Stato - non ritenendo di accogliere le perplessità avanzate dal Ministero - ha ritenuto che anche tale tipologia dovesse essere assoggettata al regime dell'onnicomprendività.

* * *

La Commissione speciale si è espressa, poi, in ordine a tre ulteriori questioni proposte dal Ministero.

La prima si riferiva alla fattispecie concernente gli incarichi - affidati a dirigenti di prima fascia - di componente effettivo dei collegi dei sindaci o dei consigli di amministrazione degli enti previdenziali, che costituiscono posti di funzione dell'Amministrazione. Si chiedeva di chiarire se in tali casi, realizzandosi la coincidenza tra incarico principale ed incarico fonte del compenso aggiuntivo, il trattamento economico in parola, previsto nei singoli contratti venisse per tale circostanza assorbito in quello principale, perdendo la caratteristica di "addizionale".

In merito il Collegio osserva che, in assenza di eventuale definizione della questione in sede di contrattazione collettiva, appare condivisibile il criterio - suggerito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - di includere il compenso in parola nel trattamento spettante a titolo di retribuzione di posizione - parte variabile, in base ai contratti individuali sottoscritti dai singoli dirigenti.

La seconda questione concerneva la esatta qualificazione, ai fini dell'assoggettamento al trattamento di onnicomprensività, dei "gettoni di presenza" previsti per i componenti di organi collegiali periferici dell'INPS, ai quali sono chiamati a partecipare "ratione officii" i direttori delle Direzioni provinciali del lavoro cui non viene corrisposto alcun compenso in misura fissa.

Al riguardo, la Commissione speciale concorda con quanto espresso sul punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che fa salva esclusivamente la possibilità di "gettoni" o "medaglie" di presenza che abbiano carattere meramente *restitutorio* in quanto costituiscono lo strumento per assicurare il rimborso, in via forfetaria, delle spese minute connesse all'espletamento dell'incarico.

Va inclusa, invece, nel regime di onnicomprensività, prescindendo dalla continuità o meno dell'incarico, qualsiasi altra erogazione che, come le somme previste nella fattispecie in esame, pur avendo eventualmente analoga denominazione, venga sostanzialmente ad assumere, per la misura del suo valore un carattere *indennitario*, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi e/o erariali. Questo ultimo elemento, pertanto, consente di stabilire la natura restitutoria o indennitaria dei compensi in argomento.

La terza questione, infine, faceva riferimento al criterio di determinazione della quota prevista dall'art 14 del CCNL 1998/2001 - nella misura massima del 30% - del compenso spettante per l'incarico rientrante in regime di onnicomprensività.

Su quest'ultimo punto il Consiglio di Stato si esprime nel senso che il compenso in parola deve essere interamente versato all'Amministrazione di appartenenza del dirigente. Sarà cura dell'Amministrazione stessa, sulla base degli accordi intervenuti con le parti sindacali, di provvedere a destinare al dirigente interessato la somma percentualmente dovuta, previa applicazione delle ritenute di legge.

* * *

Alla luce di quanto rappresentato, atteso il lasso di tempo intercorso tra l'acquisizione del recente, risolutivo parere del Consiglio di Stato e le disposizioni impartite a suo tempo da questa Direzione Generale in ordine alle modalità di versamento dei compensi dovuti da terzi sul relativo capitolo di bilancio (cap. 3416 art. 1 e art. 2, rispettivamente, per i dirigenti di prima e di seconda fascia), si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento degli incarichi di cui all'art. 14 del CCNL 1998-2001, **invitando gli interessati a far pervenire alla scrivente, tutte le copia dei versamenti già effettuati**. Ciò al fine di provvedere in tempi congrui alla corresponsione della quota del compenso in questione nella misura, già concordata con le OO.SS., del 30%.

Per il futuro, in presenza di incarichi di cui al predetto art. 14 - onde evitare difficoltà operative agli uffici preposti - si invita a comunicare ai terzi tenuti al pagamento dei relativi compensi le seguenti modalità di versamento a suo tempo già rese note:

- presso la Tesoreria provinciale territorialmente competente, con imputazione sul Capitolo 3416 - art. 1 (somme relative ai compensi per in carichi conferite ai dirigenti di I fascia) e art. 2 (somme relative ai compensi per in carichi conferite ai dirigenti di II fascia);
- a mezzo c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale territorialmente competente, avendo cura di indicare nella causale del bollettino il numero del Capitolo (3416) e il numero dell'articolo (art. 1 per i dirigenti di I fascia e art. 2 per i dirigenti di II fascia).

Copia dei predetti versamenti dovranno essere trasmessi alla scrivente divisione per il monitoraggio sulle risorse affluenti al fondo dei dirigenti di seconda fascia e per la conseguente corresponsione della relativa quota all'interessato.

Infine, i dirigenti in servizio presso le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro che su designazione dell'Amministrazione (in difetto di accordo tra le parti), hanno svolto incarichi di presidente di collegi di conciliazione, di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e che, con riservata prot. n. 3871 del 26/9/2003, sono stati autorizzati a trattenere provvisoriamente - in attesa dell'acquisizione del parere del Consiglio di Stato - l'intero ammontare del compenso, sono invitati a riversare il 70% di quanto percepito sul competente capitolo, secondo le modalità sopra indicate, considerato che il precitato Organo ha ritenuto i compensi in parola soggetti al regime di

onnicomprendività. Copia del versamento dovrà essere trasmesso alla scrivente divisione per il monitoraggio sulle risorse affluenti al fondo dei dirigenti di seconda fascia.

Si pregano il Gabinetto del Ministro, il Segretariato Generale e le Direzioni Generali di portare a conoscenza dei dirigenti assegnati alle relative strutture il contenuto della presente circolare dandone assicurazione alla scrivente.

Analogamente provvederanno le Direzioni Regionali del Lavoro, con riferimento ai dirigenti titolari degli uffici con sede nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Massimo Piarèse)

